



U N C I | Unione Nazionale  
| Cooperative Italiane

# *RASSEGNA STAMPA*

**del**

**27 luglio 2015**

Congiuntura. Secondo Ref Ricerche scenario favorevole alla crescita ma domanda interna e investimenti restano bassi

## Consumi, ripresa a bassa inflazione

*Prezzi in crescita dello 0,9% nel 2016 - Migliora la qualità del carrello della spesa*

Piccoli segnali di risveglio per l'inflazione. Provengono soprattutto dall'ortofrutta, da alcune voci dei servizi privati e dalle tariffe pubbliche. Intanto le quotazioni del Brent, pur in leggero rialzo, si mantengono su livelli bassi favorendo il potere d'acquisto delle famiglie. Le quali però preferiscono mantenere la barra più orientata al risparmio (al 9,2% la propensione nel primo trimestre 2015) che ai consumi, tanto più che per le retribuzioni non si attendono grandi movimenti in avanti. Dal canto loro le imprese ancora sono caute negli investimenti. Insomma uno scenario improntato all'attendismo, quello tratteggiato dall'ultima pubblicazione «Congiuntura» di Ref Ricerche, che vede un progresso dell'inflazione pari allo 0,2% nel 2015 e un'"accelerazione" dello 0,9% nel 2016. «Una previsione fatta peraltro senza incorporare alcun aumento dell'Iva, coerentemente con quanto annunciato dal Governo nel recente Def», puntualizza Fulvio Bersanetti, economista di Ref Ricerche.

### Risveglio

Nella prima metà del 2015 tutta l'Eurozona sembra essere uscita dalla deflazione. E in Italia ci sono diversi fattori a sostegno della ripresa: bassi tassi di interesse, euro debole e quindi favorevole all'export, petrolio a buon mercato. Qualche segnale di risveglio si vede: ripartenza delle compravendite immobiliari, aumento delle immatricolazioni (+15% nel primo semestre 2015), leggero miglioramento dei consumi (a maggio +0,3% su base annua l'indice grezzo del valore delle vendite) e dell'occupazione (grazie allo sgravio del costo del lavoro che somma i benefici della decontribuzione per le nuove assunzioni e della deducibilità dell'intero costo del lavoro ai fini Irap). «Tuttavia - osserva Bersanetti - il mercato del lavoro si limita a piccoli progressi frenando il circuito virtuoso produzione-redditi-consumi».

### Spesa

Quanto all'inflazione, la svolta positiva di maggio (+0,1%) è stata confermata dall'Istat in giugno (+0,2% su base annua) complici i leggeri rincari dei carburanti che hanno compensato il calo dei beni energetici, ma non si può ancora parlare di vera ripartenza né di avvicinamento ai tassi di crescita registrati fino al 2013. «Se l'inflazione bassa restituisce potere d'acquisto alle famiglie - osserva Bersanetti -, la mancata risalita dei prezzi determina un ulteriore assottigliamento dei margini delle imprese. Inoltre è vero che migliora il clima di fiducia, ma ancora non si traduce in una crescita della domanda delle famiglie, cui sono quasi interamente affidate le chance di crescita. Per il momento i consumatori sembrano avere destinato la maggiore parte delle risorse alla sostituzione dell'auto».

Dall'analisi di Ref Ricerche sui tassi tendenziali misurati sulle singole voci del paniere (si veda l'infografica a fianco) emerge come la dinamica positiva dell'inflazione sia sostenuta soprattutto dagli alimentari e dai servizi privati. I primi (+1% nel 2015 e + 0,6% nel 2016) risentono in particolare del rialzo dei prezzi al dettaglio di frutta e verdura (un confronto però distorto dal basso livello raggiunto nel 2014); più stabile la componente lavorata e addirittura al ribasso i listini dei prodotti freschi (quali latte, yogurt, formaggi a pasta dura), gelati e carni. I secondi invece (+0,8% a giugno con una previsione del +0,5% nel 2015 e +1% nel 2016) accelerano sotto la spinta dei servizi personali e ricreativi (tempo libero e prestazioni alla persona) e degli alberghi, ben intonati dal buon andamento del turismo nel 2015, che grazie anche all'Expo ha visto salire del 5% gli arrivi nel Paese.

E mentre i beni industriali non alimentari segnano il passo (con l'eccezione dell'auto),

accelera l'inflazione tariffaria (+ 1,5% sia nel 2015 che nel 2016) per effetto soprattutto degli interventi sui servizi pubblici locali, quali la mobilità urbana e il servizio idrico.

«Se i consumi tardano a ripartire e l'inflazione sale ma in misura contenuta - osserva Bersanetti - c'è però un altro fenomeno da valutare positivamente: l'interruzione del *downgrade* della spesa, un indicatore di "depauperamento" poiché quantifica la distanza tra l'inflazione di listino e quella, minore, registrata alla cassa per effetto delle promozioni, del passaggio a prodotti di primo prezzo o a formati a minore contenuto di servizio: l'indice che aveva raggiunto il 2% nel 2012, oggi si aggira sul mezzo punto. È un primo segnale di inversione rispetto ad abitudini di consumo rese strutturali dalla crisi economica. Insomma gli italiani stanno tornando ad essere un po' meno prudenti, togliendosi qualche sfizio e ricorrendo anche a qualche acquisto di impulso.»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rossella Cadeo

# L'Italia alla gara dell'export

*Nel mondo confronto alla pari con la Francia, ma la Germania sbanca*

I Paesi nel mondo in cui l'export italiano batte quello tedesco? Si contano sulle dita di quattro mani. Mentre nei confronti dei cugini francesi ce la caviamo un po' meglio, praticamente alla pari. Per fare i conti esatti, basta utilizzare "Export map", lo strumento interattivo che Sace ha da poco messo a disposizione dei naviganti online (www.sace.it). Fotografa l'export italiano in 150 Paesi al mondo: e soltanto in 20 di questi, ahimé, siamo capaci di battere la concorrenza tedesca.

«Sul fronte dell'export - spiega Alessandro Terzulli, capo economista della Sace - la buona notizia è che con la Francia c'è più partita di quanto potevamo aspettarci. Ma con la Germania ce n'è meno di quanto si potesse sperare». Carta (anzi: mappa interattiva) canta. Tra i mercati di un certo peso, le nostre aziende si sono aggiudicate quote maggiori rispetto alle rivali tedesche soltanto in Tunisia (14,5% la quota dell'Italia sulle importazioni del Paese, 7,2% quella della Germania), Libia (9,4% noi, 6,8% loro), Marocco (5,3 contro 4,8), Libano (8,4 contro 5,9) e Algeria (10,3 contro 5,2).

Proprio quello dell'Algeria è un caso interessante: perché questo buon posizionamento dell'Italia in termini di quote di export fa il paio con il fatto che questo è anche uno dei Paesi a più alto potenziale per le nostre aziende. Lo dice un precedente report Sace, che individua i 39 mercati mondiali più promettenti per le nostre aziende che esportano. Tra questi *Best 39*, oltre all'Algeria, ci sono altri Paesi cui l'Italia si sta già comportando bene: «In Qatar, per esempio - spiega Terzulli - la quota di export delle aziende italiane è del 5,7%, quasi il doppio di quella delle imprese francesi, ed è anche molto vicina a quella dei tedeschi». Anche in Turchia - seppur metà d'elezione dell'export teutonico per ragioni di immigrazione - l'Italia non se la cava male: la nostra quota di mercato è al 5%, più del 3,4% della Francia e più del 2,5 della Spagna. Infine l'Egitto: nonostante i tedeschi abbiano una quota del 7,8%, le nostre imprese hanno raggiunto il 4,6% del mercato, superando il 3% della Francia. «E al Cairo - prosegue Terzulli - le potenzialità sono molte, visto che stanno partendo diversi progetti, soprattutto infrastrutturali».

Se queste sono le stelletta sulla giacca dell'Italia, quali sono i cucchiari di legno più cocenti, del nostro export? Uno di questi si chiama Cina. Un mercato non certo di poco conto: «Qui la quota delle imprese italiane è decisamente da migliorare: abbiamo solo lo 0,9% del mercato, là dove la Germania ha il 4,8% e la Francia l'1,2%». E su un mercato così immenso, anche solo tre punti percentuali di differenza fanno un ricavo enorme, per le imprese che se lo sono aggiudicato.

Nemmeno gli Stati Uniti, tra i mercati oggi più allettanti per gli esportatori di tutto il mondo, ci vedono tra i più privilegiati: «Pur rappresentando la terza meta più importante delle nostre esportazioni - spiega Terzulli - la nostra quota di mercato qui è solo dell'1,8%, contro il 5,2% della Germania. Significa che abbiamo margini di miglioramento notevoli». Un discorso analogo vale per il Regno Unito, dove la nostra quota di mercato si ferma al 4,1% mentre la Francia ha il 6,3 e la Germania addirittura il 14,5%. Infine l'Arabia Saudita, dove esportiamo meno della metà della Germania (la nostra quota di mercato è del 3,3%). Peccato: secondo Sace, infatti, è proprio questo il mercato a più alto potenziale per il nostro export da qui al 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Micaela Cappellini

## CORRELATI

Italian exporters are no match for German might, but it's still an open race with French competitors

Cosmetica: ripresa trainata dall'export, surplus commerciale verso il record di 1,9 miliardi

Intervista a Raffaele Trombetta, ambasciatore d'Italia in Brasile

Intervista a Giuseppe Manzo, ambasciatore d'Italia in Serbia

La rassegna di Milano. Bilancio di metà strada per gli operatori nazionali presenti a CibusèItalia

## Effetto Expo per l'alimentare italiano

*Quasi 2mila incontri B2B con buyer esteri: un volano per nuovi contratti*

All'Expo, il Padiglione CibusèItalia raccoglie 420 aziende - in tutto mille marchi - dell'eccellenza alimentare italiana. Dalla A di Agugiaro & Figna alla Z di Zuccato. In tre mesi, dal padiglione sono transitate otto delegazioni di buyer esteri, che hanno partecipato a quasi 2mila incontri B2b con gli espositori italiani e hanno visitato oltre 40 stabilimenti produttivi sparsi sul territorio.

L'Expo arriva questa settimana a metà del suo percorso. E per sapere come stanno andando gli affari per le nostre imprese non c'è osservatorio migliore del Padiglione CibusèItalia: non c'è luogo, infatti, dove si concentrino così tante aziende italiane dell'agroalimentare (che è e resta il tema al centro della manifestazione). E non c'è luogo dove avvenga un numero altrettanto alto di incontri business: lo stesso Padiglione Italia, ricordano gli addetti ai lavori, in sei mesi accoglierà meno delegazioni, che per di più si incontreranno solo con le aziende partner ufficiali di Expo.

A CibusèItalia, dopo la pausa agostana - è vero che l'Expo è un affare global, ma siamo pur sempre italiani - di delegazioni ne arriveranno altre sette: attesissima quella a stelle e strisce del 6 settembre. Tutta questa mole di incontri (alla fine, saranno 300 i buyer internazionali in visita) è frutto del lavoro congiunto di Fiere di Parma, Federalimentare e Ice. Uno sforzo che, alla fine, verrà a costare in tutto oltre 1,6 milioni di euro. «Con Federalimentare e Fiere di Parma - ricorda il direttore generale dell'Ice, Roberto Luongo - abbiamo cominciato a lavorare l'estate scorsa e a dicembre eravamo già a pieno ritmo. Abbiamo incrociato la banca dati degli espositori alla fiera Cibus con quella dei contatti Ice all'estero: il risultato è stato una lista dei principali buyer internazionali, che abbiamo invitato per farli incontrare con le aziende italiane».

I risultati di questi incontri? Tiziano Freccia, direttore commerciale estero della Rodolfi Mansueto, conservieri a Parma dal 1896, è tra i più soddisfatti: «In soli cinque viaggi a Milano abbiamo stretto la mano a una quarantina di potenziali buyer da tutto il mondo: incontrarli tutti nei loro Paesi d'origine ci sarebbe costato molto di più. Abbiamo già firmato ordini con il Canada e con la Colombia, mentre li stiamo finalizzando con il Montenegro e la Tasmania. Se nei prossimi tre mesi di Expo non chiudessimo altri contratti, potrei dirmi soddisfatto lo stesso». Anche il Gruppo San Carlo ha un giudizio positivo: «Abbiamo avuto l'opportunità di avviare numerose relazioni soprattutto con realtà presenti in Asia e Medio Oriente», fanno sapere dal quartier generale di Milano.

«Quello che mi piace di più, di tutta questa nostra iniziativa - spiega Antonio Cellie, ad di Fiere di Parma - è però la naturale attività di networking che si sta creando fra le imprese italiane che espongono nel padiglione. Una sorta di community collaborante che si scambia informazioni e che prova concretamente a fare squadra sui mercati esteri».

Gianni Babbi, titolare dell'omonima industria dolciaria romagnola, invece non ci sta: «Di ordini non si vede l'ombra - dice - tornassi indietro, non entrerei nel Padiglione, ma spenderei gli stessi soldi per fare un paio di fiere internazionali di settore. Renderebbero di più».

Gli risponde Luigi Scordamaglia, presidente di Federalimentare: «Gli incontri sono stati pensati per chi ha già una mentalità orientata all'export. Per vendere all'estero ci sono le certificazioni da fare, la logistica da valutare: di ordini subito, ormai, non ne arrivano più nemmeno alle fiere nazionali». Scordamaglia è talmente soddisfatto del format di CibusèItalia che è pronto a portarlo all'Expo di Dubai nel 2020: «Certo non abbiamo ancora fissato i budget - scherza - ma al progetto stiamo pensando seriamente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Micaela Cappellini

Jobs act. Si ampliano i settori nei quali possono essere introdotte modifiche alla disciplina generale dei singoli istituti

## Più forza ai contratti aziendali

*Riconosciuta al secondo livello la stessa valenza giuridica degli accordi nazionali*

Contratti collettivi aziendali a tutto campo. Dal lavoro a termine alla somministrazione, dalla modifica delle mansioni al part-time, si sono moltiplicati, con le aperture del decreto legislativo 81/2015, gli ambiti nei quali gli accordi di secondo livello possono modificare le regole generali dei singoli istituti. Il decreto che ha riordinato i contratti in attuazione del Jobs act ha quindi aperto un nuovo corso della contrattazione, consentendo alle aziende di adattare le diverse formule alla propria realtà (si veda, da ultimo, «Il Sole 24 Ore» del 22 luglio).

Già la legge 92/2012, come altri recenti interventi normativi (DI 76/2013 e DI 34/2014) avevano lanciato qualche spunto in questo senso ma, in questo caso, la portata è decisamente più ampia perché consente modifiche a diversi aspetti di quasi tutte le forme contrattuali. Tra le pieghe della legge delega 183/2014 questo obiettivo sembrava essere finito in secondo piano, se si eccettua il campo degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: qui il legislatore ha individuato negli accordi collettivi la sede in cui ricercare le soluzioni alla gestione delle riduzioni di orario di lavoro, prima di fare ricorso agli strumenti di legge.

### Stessa valenza dei Ccnl

L'entrata in vigore del decreto 81/2015 vede invece una notevole spinta al contratto collettivo aziendale, aprendo una nuova fase nelle dinamiche contrattuali e nelle relazioni industriali: il punto cruciale è l'articolo 51, che mette sullo stesso piano degli accordi nazionali anche gli accordi aziendali (o territoriali), purché sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e – nel caso degli accordi aziendali – dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, che acquisiscono così una piena legittimazione negoziale.

In sostanza, per le materie indicate nel cosiddetto Codice dei contratti, la contrattazione decentrata non solo non necessita di alcuna delega specifica da parte dei contratti collettivi nazionali ma, addirittura, è sancito il principio generale per il quale questi accordi hanno la stessa valenza giuridica.

Vediamo in dettaglio qual è il perimetro entro il quale gli accordi collettivi aziendali possono adottare regole gestionali dei rapporti di lavoro diverse dal regime “normale” disciplinato dal legislatore.

### I settori di intervento

Il campo di intervento è praticamente a 360 gradi: per il part-time, le intese aziendali possono disciplinare l'uso del lavoro supplementare così come le clausole elastiche. Nel campo del lavoro a chiamata, gli accordi possono individuare le esigenze in virtù delle quali si può ricorrere all'utilizzo della prestazione lavorativa in modo discontinuo; pressoché totali le modifiche operabili alla regolamentazione di default del contratto a termine e altresì importanti quelle effettuabili nell'alveo della somministrazione.

Non è invece contenuta nel decreto legislativo 81/2015 ma nel decreto legislativo 80/2015 (conciliazione dei tempi di vita e di lavoro) la possibilità della contrattazione aziendale di gestire la fruizione del congedo parentale a ore: se prima questa opzione era stata chiarita dal Lavoro (interpello 25/2013) attraverso un'interpretazione del previgente testo del decreto legislativo 151/2001, ora è lo stesso legislatore che ha sancito la legittimazione del livello aziendale a fissare questa disciplina. Solo in via cedevole – ovvero quando le disposizioni collettive mancano - si dovranno seguire i criteri di legge (articolo 32 del decreto legislativo 151/2001).

### CORRELATI

I posti segnalati su Lavoro & Carriere

Le casse professionali alla sfida dei conti su giovani e welfare

Via all'XI Conferenza degli ambasciatori

In Emilia Romagna tredici Confidi si mettono in rete

Rientro capitali, «doppio» rinvio

I meccanismi operativi che riguardano il godimento del congedo parentale, i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa, possono quindi essere regolamentati anche dai contratti di secondo livello. La realizzazione dei percorsi descritti richiede naturalmente l'esistenza o la costruzione di relazioni industriali consolidate, che costituiscano terreno fertile agli accordi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di

Alessandro Rota Porta



Agevolazioni. L'utilizzo del bonus del 10% dopo le ultime indicazioni delle Entrate

## Irap, un credito a ostacoli per chi è senza dipendenti

### *Recupero negato anche con impieghi di breve durata*

Per i soggetti che, pur essendo dotati di autonomia organizzativa nel senso specificato dalla Corte di cassazione, sono privi di dipendenti, l'Irap determinata a decorrere dal 2015 ha una aliquota effettiva del 3,51%, ma (solo per le imprese) con una fastidiosa "coda" da recuperare ai fini Irpef o Ires. Il tutto per effetto del comma 21 dell'articolo unico della legge 190/2014, di cui si è recentemente occupata la circolare 22/E/2015 dell'agenzia delle Entrate.

In realtà, l'aliquota nominale con cui calcolare il debito d'imposta resta fissata al 3,9%, ma una parte, in misura pari al 10%, verrà "restituita", tramite un credito d'imposta spendibile (in compensazione) nell'anno di presentazione della relativa dichiarazione. Restano, come evidenziato dalla tabella pubblicata in pagina, alcune rilevanti perplessità operative.

La storia parlamentare di questa norma (introdotta in sede di maxi-emendamento finale alla legge di Stabilità) aiuta a comprenderne la natura e avrebbe potuto (ma così non sta avvenendo) guidarne le interpretazioni operative. Il *tax credit*, infatti, non è nato come una sorta di "sgravio" forfettizzato a beneficio di soggetti che, per quanto di piccola dimensione, sono comunque soggetti al tributo regionale, ma rappresenta il modo per evitare che una categoria di contribuenti venisse ingiustamente penalizzata rispetto ad altre.

In assenza di correttivi, il passo indietro sulla riduzione generalizzata delle aliquote Irap prevista dal Dl 66/2014 (ad opera del comma 22 della legge di Stabilità 2015) e la sua sostituzione con l'integrale deduzione del costo di lavoro dipendente a tempo indeterminato (comma 20) avrebbe, infatti, determinato un aggravio netto d'imposta per i soggetti passivi privi di forza lavoro, i quali vengono in qualche modo "indennizzati" con questo credito d'imposta che, sostanzialmente, equivale a una minore aliquota.

L'equazione, comunque, è imperfetta, sia per i soggetti con dipendenti (per i quali la maggiore aliquota si è riflessa anche sul 2014, mentre la deduzione del comma 20 – oltre a non interessare il costo dei lavoratori a tempo determinato – ha effetto dal 2015), sia per quelli che ne sono privi. Questi ultimi, infatti, hanno visto "riesumare" l'aliquota piena con decorrenza 2014 e tramite il modello F24 potranno spendere il credito (determinato sull'imposta 2015) solo nel 2016. Inoltre, stando a quanto chiarito dalle Entrate proprio con la citata circolare 22/E/2015 (paragrafo 6), è sufficiente avere alle dipendenze (anche per pochi giorni) un lavoratore per perdere completamente ogni diritto al bonus, indipendentemente dal fatto che l'assunzione riguardi un contratto a tempo determinato. Si tratta di discrasie ampiamente messe in luce dalla dottrina (tra cui Assonime, circolare 7/2015), ma che non hanno ancora trovato una soluzione.

Dal lato soggettivo, il credito non è riservato a professionisti e piccole imprese, ma a tutti i contribuenti Irap che determinano il valore della produzione secondo le regole poste dagli articoli da 5 a 9 del Dlgs 446/97. Anzi, poiché i cosiddetti "autonomi" senza dipendenti normalmente si considerano non soggetti al tributo regionale, saranno proprio le società (immobiliari, holding, e così via) e gli enti commerciali privi di personale a fruire del credito. Gli enti non commerciali (che determinano il Vap secondo il successivo articolo 10) sono letteralmente esclusi, anche se in passato, in presenza di una formulazione analoga, le disposizioni sono state ritenute applicabili agli enti che determinano l'Irap nei modi ordinari e proporzionalmente all'attività commerciale eventualmente esercitata.

#### CORRELATI

La banca non paga la maggiorazione sull'aliquota Irap

Guida alle esenzioni Irap per mini-imprese e professionisti. Gli esperti del Sole rispondono

Lo sconto per addetto si può «pesare»

In Unico il bonus utilizzabile

Sui compensi con bonifico conta la data di accredito

Come anticipato, l'inciso «non si avvalgono di lavoratori dipendenti» è stato tradotto dalle Entrate in modo molto letterale, escludendo qualunque rapporto di lavoro subordinato, anche per un solo giorno nel periodo d'imposta. Ciò non toglie, tuttavia, che il *tax credit* vada riconosciuto a chi si avvale esclusivamente di collaboratori (a progetto od occasionali), amministratori (indipendentemente se professionisti o meno), associati in partecipazione (anche di solo lavoro, per quanto in via di estinzione per le norme attuative del Jobs act) e collaboratori familiari.

Passando al calcolo, il comma 21 della legge 190/2014 commisura il credito al 10% dell'Irap lorda. Questa grandezza nel modello Irap è riportata alla colonna 8 del quadro IR, prima di sottrarre le eventuali detrazioni stabilite con legge regionale, le eccedenze precedenti, gli acconti versati e i crediti d'imposta (tra cui anche quello derivante dalla trasformazione delle eccedenze Ace di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), Dl 91/2014).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgio Gavelli

Imposte indirette. La Cassazione riprende le indicazioni della Corte di giustizia Ue sulla possibilità di rettifica dei documenti

## Fatture false, sì al rimedio-lampo

*Non è sanzionabile l'emittente che corregge l'errore evitando effetti sul gettito*

Chi emette una fattura per operazioni inesistenti ha la possibilità di rimediare – se il documento non è stato utilizzato sul piano contabile - ritirandola tempestivamente ed eliminando qualsiasi rischio di perdita di gettito fiscale. A fornire utili chiarimenti in questa materia delicata è stata la Sezione tributaria della Cassazione nella recente sentenza 10939/2015.

Nel caso esaminato, la Ctr del Veneto, rigettando l'appello proposto dall'ufficio, aveva ritenuto infondata la pretesa basata su una fattura, emessa e inviata da una società Alfa a una società Beta, non contabilizzata e non seguita da alcuna operazione commerciale. La fattura era stata utilizzata dalla società Beta per conseguire da una banca una anticipazione. La Ctr aveva rigettato le richieste dell'ufficio sulla base della assenza di un "effettivo utilizzo" della fattura. L'agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per sostenere che nel caso di fatture per operazioni inesistenti l'emittente è, comunque, considerato soggetto passivo e debitore dell'Iva liquidata, essendo irrilevante che la fattura sia stata o meno rilasciata al fine di ottenere un'anticipazione bancaria.

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, pur ribadendo che l'obbligo di pagare l'Iva per l'emittente sorge sulla base della semplice "emissione" del documento contabile in quanto questo è suscettibile di essere utilizzato a fini fiscali. I giudici, inoltre, hanno ricordato che la pretesa al pagamento dell'Iva nei confronti dell'emittente di una fattura falsa intende evitare il pregiudizio che altrimenti si verrebbe a determinare per effetto di una detrazione effettuata dal committente/cessionario.

La Cassazione, però, ha precisato che sussiste la possibilità di eliminare tempestivamente la fattura totalmente falsa sottraendola al commercio giuridico attraverso un suo "annullamento", nonché rettificando gli errori contenuti attraverso la procedura di variazione (articolo 26 del Dpr 633/72) proprio al fine di ripristinare la corrispondenza tra il dato reale e quello immesso nel documento fiscale. La sentenza richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia, nella parte in cui è stato ritenuto che l'esperimento della procedura di correzione di una fattura emessa per errore diviene superfluo se viene accertato che chi ha emesso la fattura ha in tempo utile eliminato completamente il rischio di perdita del gettito fiscale, recuperando dal destinatario la fattura trasmessagli prima che quello potesse utilizzarla, oppure –pur non avendo potuto recuperare il documento- è riuscito comunque a impedire che la fattura potesse essere portata in detrazione dal destinatario.

La sentenza della Cassazione ha evidenziato che il destinatario di una fattura non è legittimato a portare in detrazione l'Iva indebitamente fatturata laddove non sussista la corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica (e laddove tale corrispondenza non venga ripristinata o ancora non sia possibile ripristinare con la procedura di variazione), fatta salva la buona fede del destinatario (se risulta estraneo alla frode e dimostra di essere stato nella oggettiva impossibilità di avere consapevolezza della frode). Inoltre, ha confermato l'obbligo dell'emittente di versare l'Iva liquidata in fattura tranne che non abbia tempestivamente attivato la procedura di variazione per ripristinare la corrispondenza tra la rappresentazione emergente dalla fattura e la realtà economica.

Infine, il giudice di merito può accertare in fatto che l'emittente (al di fuori della procedura di variazione o dell'annullamento della fattura) non è obbligato a pagare l'Iva se ha eliminato definitivamente qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale in tempo utile. A questo proposito la definitiva eliminazione del rischio si ha quando si accerta che la fattura non è stata emessa ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del Dpr 633/72, cioè

### CORRELATI

Fatture inesistenti ad ampio raggio

Detrazione Iva legittima anche senza registrazione

Servizi alberghieri al nodo delle fatture

Fisco in pressing sui costi da reato

Di fronte alle novità fiscali le imprese corrono ai ripari

quando la fattura erroneamente emessa sia stata tempestivamente ritirata dal destinatario senza che questi ne abbia fatto uso fiscale oppure quando l'amministrazione abbia disconosciuto definitivamente il diritto alla detrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Falcone

Tributi locali. La richiesta di variazione catastale produce effetti retroattivi nei cinque anni che precedono la presentazione

## Fabbricati rurali, basta la domanda per evitare l'Ici

Nel caso in cui sia stata presentata una domanda di variazione catastale entro il 30 settembre 2011, al fine di ottenere il riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati, gli effetti della variazione retroagiscono al 1° gennaio 2006 comportando, pertanto, l'esclusione dall'Ici a far tempo dall'anno d'imposta 2006. A dirlo è stata la Ctr Lombardia, sezione staccata di Brescia (presidente e relatore Montanari) con la sentenza 3249/67/2015.

Una azienda agricola, svolgente l'attività di allevamento di galline ovaiole, ha impugnato gli avvisi di accertamento Ici con i quali l'ente locale competente le ha contestato ai fini Ici, per gli anni 2006 e 2007, una omessa e infedele denuncia di fabbricati posseduti per non avere il requisito di ruralità che avrebbe consentito l'esenzione di imposta.

In particolare per l'amministrazione comunale l'immobile destinato all'allevamento risultava classato sotto la categoria D8, mentre l'abitazione del lavorante risultava classata sotto la categoria A/3 e C/4, difettandone, in tal senso, il requisito previsto dalla legge dell'asservimento a un fondo di adeguate dimensioni.

La Ctp di Mantova ha rigettato il ricorso della contribuente basando il proprio convincimento su un orientamento della Cassazione, in base al quale sono esclusi dall'Ici solo i fabbricati iscritti in catasto come rurali, con attribuzione della categoria A/6 (per le unità abitative) e D/10 (per le costruzioni strumentali all'attività agricola). Categorie, queste, che per i giudici di primo grado non aveva la ricorrente.

Contro questa decisione ha proposto appello la contribuente facendo presente, oltretutto, che gli avvisi di accertamento dovevano comunque essere annullati in quanto l'azienda agricola aveva presentato in data 29 settembre 2011 domanda di variazione catastale dei fabbricati rurali, così come prevista dall'articolo 7, comma 2 *bis* (semplificazione fiscale), del Dl 70/2011 e invocando, pertanto, l'efficacia retroattiva relativa ai cinque anni precedenti alla presentazione della predetta domanda.

La Ctr ha dato ragione alla contribuente. In particolare i giudici di secondo grado, operando una ricostruzione tecnico-sistematica delle norme relative all'istituto (ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, Dl 102/2013 entrato in vigore il 30 ottobre 2013, e del citato articolo 7 comma 2-bis, così come convertito con modificazioni dalla legge 106/2011) hanno fatto presente che: le domande di variazione catastale presentate in base a questa normativa e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda. Per questo motivo, avendo la contribuente presentato la domanda di variazione catastale prima del 30 settembre 2011, gli effetti della variazione per la Ctr retroagiscono al 1 gennaio 2006 confermando, a far tempo da tale data, la ruralità dei fabbricati in oggetto e dunque a far tempo dall'anno di imposta 2006 la loro esclusione dall'Ici.

Si segnala, infine, che proprio l'entrata in vigore del citato articolo 2, in data successiva al deposito della sentenza, ha giustificato la compensazione delle spese del giudizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Falcone

### CORRELATI

Fabbricati rurali, basta la domanda per evitare l'Ici

Ai fabbricati rurali basta la domanda per evitare l'imposta

Fabbricati rurali, basta la domanda per escludere l'Ici (anche in via retroattiva)

I posti segnalati su Lavoro & Carriere

Ruralità senza Ici dal 2006 a seguito di variazione catastale